



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 DEL 13/12/2024

OGGETTO: *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI):
MODIFICHE/INTEGRAZIONI*

L'anno 2024 addì 13 del mese di Dicembre convocato per le ore 09.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straordinaria di Seconda convocazione.

All'appello risultano:

<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>
Cau Fabrizio	Si	Dessì Giuseppe	Si
Frongia Pietro	Si	Frau Luigi	Si
Beniamino Garau	Si	Lilliu Susanna	No
Cabras Silvia	Si	Magi Francesco	Si
Caruso Luigi	Si	Meloni Gavino	Si
Congiu Francesco	Si	Nasca Michele	Si
Corda Silvano	Si	Piano Stefano	No
Coronas Maria Lucia	Si	Piga Beniamino	No
Cugis Erica	No	Puddu Maria Bernadette	Si
Demuru Efsio	Si	Serrelì Rita	Si
Dessì Francesco	Si		

Presenti 17

Assenti 4

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Sorgia Silvia, Baire Giuseppe, Garone Katuscia, Marras Gianluigi;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano;

Il Presidente del Consiglio, Magi Francesco, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Dessì Francesco, Nasca Michele, Coronas Maria Lucia;

La seduta è trasmessa in diretta streaming per consentire la pubblicità della stessa;



Il Presidente del Consiglio Comunale F. Magi, introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): MODIFICHE/INTEGRAZIONI" e invita il Consigliere F. Congiu ad illustrarlo;

- A seguito dell'illustrazione, il Consigliere F. Congiu in qualità di Presidente della 3^a Commissione Consiliare Permanente "Organizzazione, Programmazione e Risorse", riferisce che i componenti della maggioranza della Commissione da lui presieduta si sono pronunciati a favore mentre i componenti di minoranza si sono riservati di pronunciarsi in aula;

- Interviene il Consigliere E. Demuru per esprimere il proprio voto a favore in considerazione che sono state recepite le sollecitazioni di alcune categorie di utenti alle quali si sta venendo incontro economicamente;

- Per gli interventi integrali si rimanda al verbale della seduta odierna;

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di seguito formulata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- ✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATI

 altresì:

- ✓ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- ✓ il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale "... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti



e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio];

RICHIAMATA la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 14/05/2020, modificato con le delibere C.C. nn. 47/2021 e 42/2023;

RITENUTO quindi di modificare il regolamento vigente integrando l'art. 26 in coerenza con il novellato quadro normativo in quanto trattasi di casistiche non disciplinate nello stesso, di integrare l'art. 26BIS al fine di disciplinare casistiche specifiche di utenze non domestiche per la peculiarità dell'attività gestita, e di modificare l'art. 47, in merito all'entrata in vigore, come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
ART. 26 COMMA 6- RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	
Comma aggiunto	6. Per gli immobili destinati ad uso abitativo nei quali viene svolta attività di tipo ricettivo o turistico, quali case vacanze e locazioni turistiche, si applicherà la tariffa prevista per le utenze domestiche con 6 o più componenti con riduzione del 30% (art. 25, comma 1, lett. a);
ART. 26BIS - TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	
Articolo aggiunto	1. Si applicano le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti. 2. Le attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq sono inserite in un'apposita sottocategoria all'interno della categoria "Ipermercati di generi misti", con riduzione della tariffa del 20% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale. 3. La dichiarazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività di compostaggio va presentata annualmente entro il 31 marzo.
ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.	1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2025.

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. i

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- ✓ il parere favorevole della Responsabile del Settore Tributario in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- ✓ il parere favorevole della Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii
- ✓ il parere dell'organo di revisione con verbale n. 49 del 05/12/2024, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012;

ESAMINATO lo schema di Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), composto da n. 49 articoli e da n. 2 allegati (Allegato A e Allegato B), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- ✓ la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- ✓ il D. Lgs n. 267/2000;



- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento all'ordine del giorno;

- Consiglieri presenti: n17

- Voti Favorevoli: n.14

- Astenuti: n. 3 (Corda S., Dessì F., Cau F.)

VISTO l'esito della votazione suindicata,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI MODIFICARE il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 14/05/2020, modificato con le delibere C.C. nn. 47/2021 e 42/2023, integrando l'art. 26 in coerenza con il novellato quadro normativo, in quanto trattasi di casistiche non disciplinate nello stesso, di integrare l'art. 26BIS al fine di disciplinare casistiche specifiche di utenze non domestiche per la peculiarità dell'attività gestita e di modificare l'art. 47, in merito all'entrata in vigore, come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
ART. 26 COMMA 6- RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	
Comma aggiunto	6. Per gli immobili destinati ad uso abitativo nei quali viene svolta attività di tipo ricettivo o turistico, quali case vacanze e locazioni turistiche, si applicherà la tariffa prevista per le utenze domestiche con 6 o più componenti con riduzione del 30% (art. 25, comma 1, lett. a);
ART. 26BIS - TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	
Articolo aggiunto	1. Si applicano le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti. 2. Le attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq sono inserite in un'apposita sottocategoria all'interno della categoria "Ipermercati di generi misti", con riduzione della tariffa del 20% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale. 3. La dichiarazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività di compostaggio va presentata annualmente entro il 31 marzo.
ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.	1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2025.

3. DI DARE ATTO che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)" è quello allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso è composto da n. 49 articoli e da n. 2 allegati (Allegato A e Allegato B) e che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2025;

4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, unitamente al Regolamento allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;

5. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Magi Francesco

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
